

Fondazione Luca Pacioli



CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO PER IL 2003 E 2004

*(Art. 33 del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003,
modificato con l'art. 2 della legge n. 350/2003)*

Documento n. 1 del 9 gennaio 2004

CIRCOLARE

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| 1. Soggetti interessati | Pag. | 3 |
| 2. Periodi d'imposta | " | 4 |
| 3. Comunicazione di adesione | " | 4 |
| 4. Obblighi dichiarativi | " | 5 |
| 4.1. Periodo d'imposta 2003 | " | 5 |
| 4.1.1. <i>Ricavi o compensi e redditi del 2001</i> | " | 5 |
| 4.1.1.a. Studi di settore o parametri | " | 6 |
| 4.1.1.b. Accertamenti definitivi | " | 7 |
| 4.1.1.c. Integrazioni e definizioni agevolate (condoni) | " | 7 |
| 4.1.1.d. Perdite | " | 11 |
| 4.1.2. <i>Incremento percentuale</i> | " | 11 |
| 4.1.3. <i>Dichiarazione per l'anno 2003</i> | " | 12 |
| 4.2. Periodo d'imposta 2004 | " | 13 |
| 4.2.1. <i>Ricavi o compensi e redditi del 2001</i> | " | 13 |
| 4.2.2. <i>Incremento percentuale</i> | " | 14 |
| 4.2.3. <i>Dichiarazione per l'anno 2004</i> | " | 14 |
| 5. Benefici ai soggetti che hanno aderito | " | 16 |
| 6. Vantaggi fiscali | " | 16 |
| 6.1. Determinazione agevolata delle imposte | " | 16 |
| 6.2. Esonero dagli obblighi di documentazione | " | 18 |
| 6.3. Adempimenti IVA | " | 18 |
| 7. Vantaggi previdenziali | " | 19 |
| 8. Vantaggi in relazione ai poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria | " | 19 |
| 8.1. Esclusione degli accertamenti induttivi | " | 20 |
| 8.2. Limite quantitativo all'accertamento | | |
| 9. Decadenza dei benefici | " | 21 |
| <i>Allegato</i> | " | 22 |

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO PER IL 2003 E 2004

Si fa seguito alle schede di lettura del 24 ottobre 2003 e del 12 novembre 2003, con le quali si è data informazione circa la disciplina del “*concordato fiscale preventivo*” per il 2003 e 2004, quale stabilita prima dall’art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, contenente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” (cosiddetto “decretone”), poi dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

Si comunica in proposito che la legge finanziaria per il 2004 (art. 2, commi 10 e 52, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha modificato nuovamente i contenuti di tale disciplina. Le novità più rilevanti riguardano: 1) per l’anno 2003, la riduzione dell’aumento dei ricavi o compensi da dichiarare; 2) per l’anno 2004, la determinazione dei maggiori ricavi o compensi e dei maggiori redditi sulla base di quelli minimi concordati per l’anno precedente; 3) per l’anno 2004, la ulteriore attenuazione della necessaria coincidenza tra i dati esposti in dichiarazione e quelli contabilizzati; 4) la ulteriore limitazione dei poteri di accertamento degli uffici, con la introduzione di una preclusione all’accertamento di un maggior reddito nei casi in cui questo non superi di almeno il 50% il reddito dichiarato; 5) la introduzione per tutti i contribuenti IVA dell’obbligo di separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e dei soggetti IVA.

Con le modificazioni da ultimo apportate – che tengono conto anche delle esigenze prospettate dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti – la regolamentazione legislativa del concordato fiscale preventivo per il 2003 e 2004 deve ritenersi per il momento definitiva. Per completare il quadro normativo, rimangono ancora da emanare soltanto alcuni provvedimenti di attuazione, demandati al direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si fornisce qui di seguito una prima illustrazione della materia, segnalando fin da ora che su molti punti di incerta interpretazione sarà necessario attendere le indispensabili indicazioni applicative della stessa Agenzia delle entrate, che dovrebbero essere emanate a breve.

Salvo diverse indicazioni, nel corso della successiva trattazione si farà esclusivo riferimento al testo dell’art. 33 citato, quale risultante dopo le modificazioni apportate con la legge finanziaria per il 2004 (il testo dell’art. 33 coordinato con le successive modificazioni è allegato alla presente circolare per facilità di consultazione).

* * *

L'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nel testo modificato con l'art. 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), disciplina il concordato fiscale preventivo per il biennio 2003-2004. Con le disposizioni relative il legislatore ha voluto anticipare in via sperimentale l'introduzione a regime dell'istituto del concordato preventivo, che dovrebbe avere durata triennale e che dovrebbe avere effetto a partire dall'anno 2005¹. Secondo quanto chiarito dalla relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 269/2003, mentre il concordato preventivo triennale avrà a regime carattere individuale, l'istituto che è stato ora introdotto in via sperimentale ha carattere di massa, nel senso che gli obblighi tributari dei soggetti concordatari sono definiti in modo uniforme.

Il concordato fiscale preventivo per il 2003 e 2004 è facoltativo e impegna i contribuenti che abbiano aderito, titolari di redditi d'impresa ed esercenti arti e professioni, a dichiarare:

- per il 2003, ricavi o compensi superiori a quelli del 2001 almeno del 8%, con un reddito superiore a quello del 2001 almeno del 7%²;
- per il 2004, ricavi o compensi superiori a quelli minimi del 2003 almeno del 5%, con un reddito superiore a quello minimo del 2003 almeno del 3,5%.

In aggiunta, è comunque necessario che in ciascun anno (2003 e 2004) sia dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000 euro.

Le grandezze minime oggetto del concordato preventivo sono pertanto sia i ricavi per le imprese e i compensi per i professionisti, sia i corrispondenti redditi per entrambe le categorie di soggetti.

I maggiori ricavi o compensi e i maggiori redditi dichiarati sono destinati a riflettersi sulla determinazione dell'imponibile IRAP e dell'imponibile IVA, nonché sui contributi previdenziali.

A fronte dei maggiori ricavi o compensi e dei maggiori redditi dichiarati, i contribuenti che abbiano aderito al concordato ottengono taluni benefici:

- a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito (sui maggiori redditi dichiarati) e, in talune ipotesi, dei contributi;

1 La introduzione di un concordato triennale preventivo è prevista:

a) dall'art. 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo le seguenti linee caratteristiche:

- contribuenti persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
- ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta che precede il triennio;
- definizione della base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IRAP;
- intassabilità degli eventuali maggiori imponibili e irrilevanza degli imponibili eventualmente minori;
- norme di attuazione da emanare con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) dall'art. 3, comma 1, lett. e), della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega per la riforma tributaria che, nell'ambito del programma di semplificazione del sistema, delega il Governo ad introdurre il "concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore".

Lo stesso art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, al comma 15, chiarisce che le disposizioni sul concordato fiscale preventivo per il 2003-2004 "non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), numero 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80".

2 Le percentuali del 7% per il 2003 e del 3,5% per il 2004 corrispondono al tasso medio annuo di aumento del Prodotto interno lordo (cfr. relazione al disegno di legge di conversione).

- b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente;
- c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Sulla base degli elementi riferiti si può constatare che il concordato fiscale preventivo rappresenta un istituto assolutamente nuovo del sistema tributario. Il suo effetto caratteristico sta nella facoltà consentita al contribuente di assumere l'impegno a dichiarare per il 2003 e 2004 ricavi o compensi e redditi superiori a quelli del 2001.

In relazione a ciò, è importante sottolineare che, poiché l'obbligo di dichiarazione è riferito ad importi minimi, l'adesione al concordato fiscale preventivo non esime il contribuente dal dichiarare i ricavi o compensi ovvero i redditi maggiori eventualmente conseguiti. L'adesione al concordato non produce d'altro canto alcun effetto definitorio, in quanto l'Amministrazione finanziaria continua ad esercitare il suo potere di accertamento sulle annualità concordate, sia pure con le limitazioni di cui si dirà meglio in seguito.

Qui di seguito si illustra più nel dettaglio la disciplina stabilita.

1. Soggetti interessati

Sono interessati alla disciplina del concordato fiscale preventivo per il 2003 e il 2004 i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni (comma 2) il cui volume di ricavi o di compensi per il 2001 non abbia superato le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, cioè 5.164.569 euro (comma 12, lett. b). L'applicabilità degli studi di settore non è però una condizione per accedere al concordato. Pertanto, debbono ritenersi facoltizzati al concordato anche i contribuenti appartenenti a categorie economiche per le quali non siano applicabili studi di settore o parametri.

Non rileva la natura giuridica del soggetto d'imposta. La facoltà di avvalersi del concordato riguarda pertanto le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali, gli enti commerciali e non.

Nel caso di contribuente che sia titolare sia di redditi d'impresa che di redditi professionali, deve ritenersi che la facoltà di adesione al concordato possa riguardare anche una sola delle due attività.

Non sono ammessi al concordato preventivo (comma 12) i contribuenti che:

- non erano in attività il 31 dicembre 2000;

- per l'anno 2001 hanno dichiarato³ ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro⁴. Per le imprese non vanno compresi tra i ricavi dichiarati per l'anno 2001 i corrispettivi delle cessioni di azioni, obbligazioni ed altri titoli. Il riferimento ai dati del 2001 permette di precisare che non assume rilevanza il superamento di detto limite di ricavi o compensi negli anni 2003 o 2004: può quindi accedere al concordato il contribuente che nel 2001 abbia dichiarato ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro e che tale limite abbia superato nel 2003 o nel 2004 (anche per effetto degli aumenti concordati);
- si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per l'anno 2001 o per l'anno 2003⁵;
- non si impegnino a rispettare gli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina del concordato preventivo (vedi successivo paragrafo 4).

2. Periodi d'imposta

Il concordato fiscale preventivo riguarda il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo e quindi nella generalità dei casi le imposte dovute per gli anni 2003 e 2004 (comma 1).

3. Comunicazione di adesione

La disciplina del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che esprimano la loro adesione mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio ed il 16 marzo 2004 (comma 15). Il concordato preventivo si perfeziona pertanto con tale comunicazione, senza che sia necessario alcun ulteriore adempimento.

Le modalità di presentazione della comunicazione di adesione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale⁶. L'adesione riguarderà contestualmente le due annualità 2003

³ Il riferimento ai ricavi o compensi dichiarati per il 2001, ai quali si riferisce il comma 12, porta a ritenere che, ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, non assumono rilievo le correzioni stabilite ai fini della misurazione degli aumenti concordati per il 2003 e 2004 (comma 4), vale a dire i maggiori ricavi o compensi conseguenti all'adeguamento a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri (cfr. comma 5) e gli eventuali atti di accertamento divenuti definitivi nonché le integrazioni e definizioni agevolate (comma 6).

⁴ Il rispetto di questa condizione vale naturalmente anche per le società di persone.

⁵ E' tale il regime di determinazione forfetaria dell'IVA e delle imposte sui redditi previsto per i contribuenti minori (cfr. art. 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Dovrebbe impedire l'accesso al concordato anche l'applicazione nel 2001 o nel 2003 del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali (cfr. artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). La impossibilità troverebbe fondamento in quest'ultimo caso, sia nella applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota attenuata, sia nella circostanza che i contribuenti non hanno l'obbligo di tenere la contabilità.

⁶ Una bozza della comunicazione di adesione è stata già pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

e 2004, come espressamente previsto dalla legge, dovendosi pertanto escludere una adesione limitata ad una sola annualità.

Il contribuente che abbia comunicato di aderire al concordato preventivo assume l'obbligo di dichiarare per il 2003 e il 2004 ricavi o compensi e redditi non inferiori a quelli previsti dalla norma (comma 12, lett. d).

4. Obblighi dichiarativi

Gli obblighi di dichiarazione assunti con il concordato preventivo sono specificati dall'art. 33, comma 4, con una distinta disciplina per il 2003 e per il 2004.

4.1. Periodo d'imposta 2003

Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, vanno dichiarati:

- *ricavi o compensi* che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, siano maggiori dei ricavi o dei compensi del 2001 almeno del 8%;
- *redditi d'impresa* o di lavoro autonomo che siano maggiori di quelli del 2001 almeno del 7%.

E' opportuno analizzare in proposito i tre elementi previsti dalla norma: i ricavi o compensi e i redditi del 2001; l'aumento percentuale previsto; la dichiarazione da rendere per il 2003.

4.1.1. Ricavi o compensi e redditi del 2001

I ricavi o compensi e i redditi del 2001 da prendere a base per il calcolo dei maggiori importi da dichiarare per il 2003 e 2004 sono di regola quelli dichiarati. Non si tiene conto in ogni caso delle dichiarazioni integrative che abbiano comportato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati (comma 6).

Vanno invece assunti ricavi o compensi e redditi maggiori di quelli dichiarati in tre ipotesi:

- quando i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri (comma 5);
- quando per lo stesso anno 2001 siano stati notificati atti di accertamento divenuti definitivi (comma 6);
- quando per l'anno 2001 siano intervenute integrazioni o definizioni agevolate ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (comma 6).

4.1.1.a. Studi di settore o parametri

Se i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare prima della presentazione della comunicazione di adesione⁷ (comma 5).

In altri termini, nel caso di ricavi o compensi dichiarati per il 2001 inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, il contribuente interessato deve prima adeguare i ricavi o compensi del 2001 e pagare le relative imposte e poi comunicare il suo impegno a dichiarare per il 2003 e 2004 ricavi o compensi e redditi maggiorati nella misura percentuale prevista, prendendo a base i ricavi o compensi e redditi del 2001 nella misura risultante dall'adeguamento (e non nella minore misura dichiarata).

Le imposte da pagare sono quelle relative ai maggiori ricavi o compensi conseguenti all'adeguamento (l'IVA e le imposte sul reddito). Le modalità di adeguamento saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale (comma 15)⁸.

Quest'ultimo provvedimento provvederà presumibilmente a chiarire come debba realizzarsi l'adeguamento nel caso delle società di persone. Anche queste società infatti, se riterranno di aderire al concordato, dovranno presentarsi con ricavi congrui.

Nessun problema si pone ai fini IVA, in quanto la società di persone è soggetta passiva del tributo e può quindi procedere in maniera autonoma all'assolvimento dell'imposta conseguente all'adeguamento. L'onere del tributo dovrebbe rimanere a carico della società, per la impossibilità di esercitare la rivalsa, graverebbe sul conto economico del 2004 e si rifletterebbe conseguentemente sull'utile e poi sul reddito dell'esercizio di competenza dei singoli soci.

Più complesso è il discorso ai fini dell'imposta sul reddito, per la quale soggetti passivi sono i soci, con riferimento al reddito di partecipazione a loro imputabile. Tanto più considerato che nella fattispecie la società che aderisce oggi al concordato potrebbe essere partecipata da soci diversi di quelli esistenti nel 2001⁹, il cui reddito andrebbe appunto adeguato.

Immaginare che i soci attuali, chiamati a decidere l'adesione al concordato, possano con ciò influire sulla posizione di soggetti che erano soci nel 2001 ma che ora

⁷ Si ricorda che la comunicazione di adesione va data entro il 16 marzo 2004.

⁸ Circa le soluzioni adottabili, si segnala che una disciplina di adeguamento agli studi di settore e ai parametri, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA già ha operato per l'anno 2001 (cfr. art. 9, commi 12 e 13 della legge n. 448 del 2001; circolare Agenzia delle entrate, n. 58 del 27 giugno 2002, punto 8; istruzioni ai modelli di dichiarazione IVA 2002, rigo VA41 e circolare 7 giugno 2002, n. 48, punto 6.2.). L'adeguamento ai fini IVA è stato effettuato "fuori dichiarazione" mediante versamento della maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'adeguamento non ha avuto rilievo ai fini IRAP. Stessi criteri sono stati applicati per l'anno 2002.

⁹ Ad esempio, alcuni dei soci esistenti nel 2001 non sono ora più presenti.

non lo sono più non convince. Si riterrebbe invece preferibile una soluzione che imputasse ai soci attuali tutti gli oneri conseguenti alla scelta che loro appunto hanno fatto. Loro hanno deciso l'adesione al concordato. Sembra quindi corretto che siano appunto loro a subire la maggiore imposta sul reddito derivante dall'adeguamento dei ricavi eventualmente effettuato dalla società per l'anno 2001.

L'effetto potrebbe essere ottenuto in due maniere:

- la società adegua i propri ricavi e quindi il reddito del 2001; il maggior reddito così determinato è imputato ai soci attuali secondo le attuali quote di partecipazione, anche se non soci nel 2001; i soci attuali provvedono ad effettuare un versamento integrativo dell'imposta sul reddito relativa all'anno 2001, tenendo conto della propria posizione fiscale in tale anno;
- la società adegua i propri ricavi e quindi il reddito del 2001; il maggior reddito così determinato non è imputato ai soci; la società assume su di sé l'onere dell'imposta sul reddito, secondo un'aliquota forfetaria; l'onere graverebbe sul conto economico del 2004 e si rifletterebbe conseguentemente sull'utile dell'esercizio di competenza dei singoli soci (attuali).

Sul punto dovrà necessariamente fare chiarezza l'Agenzia delle entrate.

Per i contribuenti appartenenti a categorie economiche per le quali non siano applicabili studi di settore o parametri è da ritenere che l'adeguamento di cui si è detto non sia richiesto. In questo caso, i ricavi o compensi e i redditi del 2001 da prendere a base per il calcolo dei maggiori importi da dichiarare per il 2003 e 2004 rimangono quelli dichiarati.

4.1.1.b. Accertamenti definitivi

Ai fini della quantificazione dei dati da assumere a riferimento (ricavi o compensi e redditi 2001), deve tenersi conto anche degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione (comma 6). In altri termini, i dati esposti in dichiarazione debbono essere corretti in aumento tenendo conto dei maggiori ricavi o compensi e redditi risultanti da atti di accertamento definiti.

E' da ritenere che, per assumere rilievo, la definizione degli atti di accertamento debba avvenire prima della data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo.

Tale rilevanza degli atti di accertamento definiti vale non solo per il calcolo degli aumenti concordati ma anche per la verifica della congruità dei ricavi o compensi 2001 rispetto a quelli da parametri o studi di settore. Se l'accertamento è stato definito sulla base di ricavi o compensi congrui, non è evidentemente necessario l'adeguamento dei ricavi o compensi dichiarati (previsto al comma 5).

4.1.1.c. Integrazioni e definizioni agevolate (condoni)

Meno chiaro è invece il rilievo da dare alle integrazioni e definizioni agevolate consentite dalla recente legge n. 289 del 2002 (cosiddetti condoni), in quanto se in alcu-

ni casi esse hanno determinato la definizione di ricavi o compensi maggiori di quelli dichiarati, in altri casi questo effetto non si è prodotto, pur determinandosi comunque la definizione del rapporto d'imposta per l'anno 2001. In questi ultimi casi, si potrebbe essere indotti a ritenere che, fermo l'obbligo di adeguamento dei ricavi o compensi 2001 previsto dal comma 5, la definizione del rapporto d'imposta per il 2001 comporti necessariamente la esclusione di ogni ulteriore pagamento d'imposta per il periodo stesso. Questa interpretazione è però da escludere alla luce delle precisazioni fornite in proposito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004) all'art. 2, comma 52, di cui si dirà poco oltre.

Sulla base di queste considerazioni preliminari, si ritiene che le integrazioni e definizioni effettuate ai sensi della legge n. 289 del 2002 debbano produrre i seguenti effetti:

- a)** i contribuenti che per l'anno 2001 si siano avvalsi della definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo (art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) non hanno alcun onere di adeguare i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, assolvendo le relative imposte. Nel loro caso infatti il raggiungimento dei ricavi o compensi previsti dagli studi di settore è stato già realizzato: per i contribuenti "congrui e coerenti" (art. 7, comma 6, della legge n. 289) e per quelli "congrui e non coerenti" (art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 289) per il solo fatto di essere "congrui". Lo stesso deve dirsi per i contribuenti congrui ai fini dei parametri (art. 7, comma 6, della legge n. 289).

Né la situazione cambia per i contribuenti "non congrui e non coerenti", in quanto il perfezionamento della definizione automatica nel loro caso ha comportato il versamento per autoliquidazione dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento dei ricavi o compensi previsti dagli studi di settore o dei parametri (art. 7, comma 1, della legge n. 289).

Ne deriva che nel loro caso i ricavi o compensi del 2001 sono quelli dichiarati per tale anno, per i contribuenti congrui (che hanno perfezionato la definizione automatica mediante pagamento di 300 o 600 euro), ovvero quelli presi a base per la autoliquidazione dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi, per i contribuenti non congrui. Detti ricavi o compensi del 2001 vanno presi a base dell'incremento concordato per il 2003 di almeno l'8%. I corrispondenti redditi vanno presi a base dell'incremento concordato dei redditi pari ad almeno il 7%.

Nessun adeguamento è necessario, come accennato, per i soggetti nei confronti dei quali non risultano applicabili gli studi di settori e i parametri;

- b)** i contribuenti che per l'anno 2001 si siano avvalsi della integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) hanno avuto anche la possibilità di specificare in apposito prospetto i

nuovi elementi attivi da cui derivano i maggiori imponibili indicati nella dichiarazione integrativa (art. 14, comma 1, della legge n. 289). Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito (art. 14, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 289)

Qualora detta specificazione abbia fatto emergere per il 2001 maggiori ricavi o compensi rispetto a quelli dichiarati, l'onere di adeguare i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, assolvendo le relative imposte, sarà evitato se i ricavi o compensi esposti nell'apposito prospetto siano almeno pari a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri.

Nel caso menzionato, di specificazione di maggiori ricavi o compensi, sono appunto questi maggiori ricavi o compensi del 2001 che vanno presi a base dell'incremento concordato per il 2003 di almeno l'8%.

Negli altri casi, vale a dire quando non sia stata utilizzata la facoltà di specificazione di maggiori ricavi o compensi, si tratta di stabilire se la sola integrazione indistinta dell'imponibile IRPEF possa assumere rilievo nel caso in cui la dichiarazione dell'anno 2001 esponesse redditi di diversa natura (ad esempio, reddito d'impresa e reddito da fabbricati).

A questo proposito, partendo dal presupposto che, in sede di eventuale accertamento, il contribuente interessato avrebbe in ogni caso la possibilità di chiarire all'Amministrazione finanziaria a cosa debba essere riferita la integrazione effettuata, si ritiene che analoga possibilità di specificazione dovrebbe essere data ora, in occasione dell'adesione al concordato preventivo. Lo stesso contribuente potrebbe quindi stabilire anche che la integrazione si riferisce a maggiori ricavi conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Se così fosse, sono appunto questi maggiori ricavi o compensi del 2001 che vanno presi in considerazione per valutare se sia necessario o meno un adeguamento dei ricavi o compensi dichiarati per il 2001 a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri. Tali maggiori ricavi o compensi vanno presi a base dell'incremento concordato per il 2003 di almeno l'8%.

In ogni caso (sia stata utilizzata o meno la facoltà di specificazione nell'apposito prospetto), i redditi risultanti dalla dichiarazione integrativa vanno presi a base dell'incremento concordato dei redditi pari ad almeno il 7%. Nel caso prospettato in cui la dichiarazione dell'anno 2001 esponesse redditi di diversa natura, dovrebbe essere sempre il contribuente a specificare la imputazione della integrazione effettuata;

- c) anche per i contribuenti che per l'anno 2001 si siano avvalsi del cosiddetto "condono tombale" (art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) è necessario fare una distinzione.

Se i contribuenti erano "congrui" ed hanno definito con il pagamento di 500 o 700 euro per ciascuna annualità (art. 9, comma 3-bis), non v'è obbligo di adeguamento dei ricavi o compensi. I ricavi o compensi dichiarati vanno presi a base dell'incremento concordato per il 2003 di almeno l'8%. I redditi

dichiarati vanno presi a base dell'incremento concordato dei redditi pari ad almeno il 7%.

Per gli altri contribuenti non congrui l'obbligo di adeguamento pare debba sussistere (insieme all'obbligo di assolvimento delle relative imposte), in quanto la definizione sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini IVA è stata perfezionata con il versamento di importi proporzionali alle imposte dichiarate e manca quindi una definizione dei ricavi o compensi sulla base di quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri. Si ritiene che tale obbligo di adeguamento resti fermo anche nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della possibilità di regolarizzazione delle proprie scritture contabili (art. 14, comma 5, della legge n. 289), tenuto conto che i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti a decorrere dal 2005 (terzo periodo d'imposta successivo al 2002).

Per gli stessi contribuenti non congrui, i ricavi o compensi dichiarati, eventualmente adeguati, vanno presi a base dell'incremento concordato per il 2003 di almeno l'8%. I redditi dichiarati vanno presi a base dell'incremento concordato dei redditi pari ad almeno il 7%.

L'adeguamento, quando necessario, dovrebbe comportare il pagamento delle relative imposte, a nulla rilevando che il condono tombale ha già determinato la definizione della posizione fiscale del contribuente per l'anno 2001, con la esclusione di ogni possibilità di accertamento per l'Amministrazione finanziaria. Questa interpretazione trova fondamento anche in altra disposizione di legge (art. 2, comma 52, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per l'anno 2004) secondo la quale per i contribuenti che hanno dichiarato per il 2001 ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri e hanno poi definito la loro posizione fiscale 2001 mediante "condono tombale", ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, resta fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi e dei redditi sulla base dei ricavi o dei compensi del 2001 adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore ovvero dei parametri ma non vanno più assolte le relative imposte, qualora essi si avvalgano della possibilità di definire in via agevolata mediante "condono tombale" anche l'anno 2002¹⁰.

Dunque, se i contribuenti non congrui procederanno a definire anche l'anno 2002, i ricavi o compensi da considerare ai fini del concordato sono quelli dichiarati ed eventualmente adeguati senza il pagamento delle relative imposte. Se i contribuenti non congrui non riterranno di definire anche l'anno 2002, i ricavi o compensi da considerare ai fini del concordato sono quelli dichiarati ed eventualmente adeguati con il pagamento delle relative imposte;

- d)** si ritiene che i contribuenti che abbiano definito una lite pendente (art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) per l'anno 2001 ai fini delle imposte

¹⁰ La possibilità di definire in via agevolata l'anno 2002 è prevista dall'art. 2, commi 44 e ss, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

sui redditi abbiano l'obbligo di adeguamento dei ricavi o compensi (e l'obbligo di assolvimento delle relative imposte), in quanto la loro definizione è stata perfezionata con il versamento di importi proporzionali al valore della lite e manca quindi una definizione dei ricavi o compensi sulla base di quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri. Per gli stessi contribuenti, i ricavi o compensi dichiarati, eventualmente adeguati, vanno presi a base dell'incremento concordato per il 2003 di almeno l'8%. I redditi dichiarati vanno presi a base dell'incremento concordato dei redditi pari ad almeno il 7%.

- e) analoghe considerazioni dovrebbero valere per i contribuenti che si siano avvalsi della possibilità di definire una lite potenziale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289.

4.1.1.d. Perdite

La norma sembra presupporre la esistenza di un reddito per l'anno 2001, sul quale misurare gli incrementi concordati per il 2003 e 2004. Con ciò rimarrebbero esclusi dal concordato preventivo i contribuenti che per tale anno avessero registrato una perdita fiscale. In realtà anche questi ultimi hanno la possibilità di aderire, qualora provvedano ad adeguare i ricavi o compensi dell'anno 2001 a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, pagando le relative imposte.

Se ne conclude che per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo non sono ipotizzabili perdite fiscali per il 2001 e conseguentemente per il 2003 e 2004.

Sotto altro profilo, sembra che il reddito del 2001, eventualmente decurtato per il riporto di perdite pregresse, debba essere considerato ai fini degli incrementi concordati nel suo importo al lordo delle perdite riportate.

4.1.2. Incremento percentuale

Si è già detto che l'adesione al concordato preventivo comporta una dichiarazione per il 2003 che evidenzia:

- *ricavi o compensi* che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, siano maggiori dei ricavi o dei compensi del 2001 almeno del 8%;
- *redditi* d'impresa o di lavoro autonomo che siano maggiori di quelli del 2001 almeno del 7%.

La norma specifica che, ai soli fini della quantificazione degli incrementi, rilevano come ricavi (cfr. comma 14):

- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR;

- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 53, comma 1, lett. b).

Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui sopra destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Questo significa che il contribuente dovrà fare attenzione a raggiungere gli incrementi concordati con un corrispondente aumento delle componenti positive sopra menzionate. Ai fini del rispetto dell'impegno assunto con il concordato, non assumono rilievo per conseguenza gli incrementi di ricavi realizzati nel 2003 a seguito del conseguimento delle altre componenti positive considerate dall'art. 53 del T.U.I.R. (i corrispettivi delle cessioni di azioni ed altri titoli, le indennità conseguite a titolo di risarcimento, i contributi in denaro o in natura; i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge).

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, sempre ai soli fini del calcolo degli incrementi, rilevano come compensi quelli indicati nell'art 50, comma 1, del TUIR (compensi in denaro o in natura percepiti, anche sotto forma di partecipazione agli utili).

4.1.3. Dichiarazione per l'anno 2003

Con il concordato si assume l'impegno di presentare una dichiarazione per il 2003 che evidenzi:

- *ricavi o compensi* che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, siano maggiori dei ricavi o dei compensi del 2001 almeno del 8%;
- *redditi* d'impresa o di lavoro autonomo che siano maggiori di quelli del 2001 almeno del 7%.

Queste condizioni possono essere soddisfatte ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA anche a seguito di adeguamento in dichiarazione (comma 4)¹¹, senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo (sanzioni o interessi). In altri termini, ove i ricavi o compensi minimi da dichiarare per il 2003 non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, è sufficiente che gli stessi risultino esposti sia nella dichiarazione dei redditi, sia in quella annuale IVA¹². Lo stesso vale per i redditi minimi che, ove non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, possono essere comunque esposti nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.

¹¹ Le modalità di adeguamento devono essere definite. Ciò avverrà presumibilmente nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IVA, sulla base di criteri analoghi a quelli adottati per l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore.

¹² Nessun obbligo di adeguamento esiste per la dichiarazione IRAP.

La possibilità di adeguamento in dichiarazione non presuppone ricavi o compensi presunti o non realizzati, bensì ricavi o compensi effettivamente conseguiti. Per questo motivo, relativamente all'anno 2004 (ancora tutto aperto) l'adesione al concordato comporta la esigenza che i maggiori ricavi o compensi concordati siano anche contabilizzati (sia pure con una tolleranza del 10%).

E' importante rilevare che, poiché l'obbligo di dichiarazione è riferito ad importi minimi, l'adesione al concordato non esime il contribuente dal dichiarare i ricavi o compensi ovvero i redditi maggiori eventualmente conseguiti.

La dichiarazione deve esporre in ogni caso un reddito d'impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000 euro (comma 4).

Si ritiene che la presentazione della dichiarazione dei redditi con un redditi d'impresa nella misura concordata non escluda, in sede di determinazione dell'imponibile, la possibilità di riportare eventuali perdite fiscali pregresse. Il concordato preventivo infatti riguarda ricavi o compensi e redditi. Dovrebbe rimanere pertanto inalterata la disciplina di determinazione dell'imponibile.

La circostanza che sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede il reddito del 2001 l'imposta è determinata separatamente applicando un'aliquota IRPEF agevolata (vedi successivo paragrafo 6.1), porterebbe a ritenere che gli oneri deducibili dal reddito complessivo debbano essere imputati a detta eccedenza secondo un criterio proporzionale. Stesso criterio sembrerebbe valido ai fini della imputazione delle perdite pregresse.

4.2. *Periodo d'imposta 2004*

Per il secondo periodo d'imposta (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003) vanno dichiarati (comma 4):

- *ricavi o compensi* che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, siano maggiori dei ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5%;
- *redditi* che siano maggiori di quelli minimi concordati per il 2003 almeno del 3,5%.

Anche in questo caso è opportuno soffermarsi brevemente sui tre elementi previsti dalla norma: i ricavi o compensi e i redditi minimi concordati per il 2003; l'aumento percentuale previsto; la dichiarazione da rendere per il 2004.

4.2.1. *Ricavi o compensi e redditi minimi del 2003*

Per calcolare gli incrementi percentuali concordati per il 2004 occorre fare riferimento ai ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 e ai redditi minimi concordati per lo stesso anno. Non assumono rilievo pertanto gli importi eccedenti

eventualmente dichiarati per l'anno 2003.

4.2.2. Incremento percentuale

Si applica in proposito la stessa disposizione valida per la quantificazione degli incrementi dei ricavi e dei compensi relativamente al 2003. Ai soli fini della quantificazione degli incrementi concordati per il 2004, rilevano come ricavi (cfr. comma 14):

- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 53, comma 1, lett. b).

Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui sopra destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Sempre ai soli fini del calcolo degli incrementi, rilevano come compensi quelli indicati nell'art 50, comma 1, del TUIR (compensi in denaro o in natura percepiti, anche sotto forma di partecipazione agli utili).

Le limitazioni sopra riferite assumono particolare importanza in quanto per l'anno 2004 non è data al contribuente la possibilità di integrare in dichiarazione i ricavi o compensi contabilizzati, se non in misura limitata. In sostanza, per le imprese in particolare si richiede al contribuente di far emergere dalla proprie scritture contabili ricavi riferiti all'attività commerciale, non essendo sufficiente la emersione di ricavi diversi (ad esempio relativi al realizzo di attività finanziarie).

4.2.3. Dichiarazione per l'anno 2004

Come già detto, la dichiarazione per l'anno 2004 deve esporre:

- *ricavi o compensi* che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, siano maggiori dei ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5%;
- *redditi* che siano maggiori di quelli minimi concordati per il 2003 almeno del 3,5%.

A differenza di quanto previsto per il 2003, per il 2004 il legislatore impone che i ricavi o compensi dichiarati siano anche contabilizzati¹³. In altri termini, il legislatore è interessato alla emersione anche contabile di eventuali ricavi o compensi finora rimasti "sommersi". In questo senso, seppure non si esclude la possibilità di adeguare i ricavi o compensi contabilizzati, tale possibilità è limitata entro una

¹³ La disciplina del concordato preventivo non apporta alcuna variazione all'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

certa misura ed è subordinata al pagamento di una specifica sanzione (comma 4). Più in particolare, per quanto riguarda *i ricavi o compensi* minimi da dichiarare per il 2004, ove gli stessi non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, la possibilità di esporli nella dichiarazione dei redditi e in quella annuale IVA è consentita solo se i ricavi o compensi minimi possono essere raggiunti con un incremento non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili per il 2004. E' previsto però che, a fronte dell'adeguamento così effettuato, sia dovuta una sanzione pari al 5% delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o compensi concordati e i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Sembra ricavarsene che, ove i ricavi o compensi registrati in contabilità non siano sufficientemente corrispondenti ai ricavi o compensi concordati (in altri termini, ove i ricavi o compensi registrati aumentati del 10% siano inferiori ai ricavi o compensi concordati), mancando la possibilità di adeguamento in dichiarazione, si produce una causa di decadenza dai benefici conseguenti all'adesione al concordato preventivo, a quanto pare con effetto sia per il 2004 che per il 2003 (cfr. comma 9).

Fermo rimanendo quanto detto a proposito dei ricavi o compensi, una analoga possibilità di adeguamento esiste per *i redditi minimi* del 2004 che, ove non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, possono essere comunque esposti nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Nel caso dei redditi, si sottolinea, la possibilità di adeguamento in dichiarazione non incontra limitazioni, né è soggetto ad alcuna sanzione.

Anche per il 2004, poiché l'obbligo di dichiarazione derivante dall'adesione al concordato è riferito ad importi minimi, il contribuente che abbia aderito deve comunque dichiarare i ricavi o compensi e i redditi maggiori eventualmente conseguiti.

Si ribadisce che, ai fini della quantificazione dei dati da assumere a riferimento (ricavi o compensi e redditi del 2003), deve farsi riferimento ai ricavi o compensi e redditi minimi, concordati in via preventiva, da dichiarare per il 2003 (comma 4). In altri termini, non hanno rilievo i ricavi o compensi e redditi eventualmente dichiarati in misura superiore a quella minima per il 2003.

La dichiarazione per il 2004 deve esporre in ogni caso un reddito d'impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000 euro (comma 4).

Per quanto riguarda gli oneri deducibili dal reddito complessivo e le perdite vale quanto precisato per l'anno 2003 (vedi precedente paragrafo 4.1.3.).

5. Benefici ai soggetti che hanno aderito

Come anticipato, l'adesione al concordato fiscale preventivo per il 2003 e il 2004 comporta taluni benefici (comma 3):

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi (comma 7);
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente (comma 13);
- la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (commi 8 e 8-bis).

I benefici sono riconosciuti sempre che il contribuente abbia rispettato gli obblighi assunti con l'adesione al concordato, vale a dire:

- le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA debbono esporre ricavi o compensi e redditi nella misura minima stabilita per il 2003 e 2004 e comunque non inferiore a 1.000 euro;
- i ricavi o compensi del 2004 debbono risultare evidenziati nelle scritture contabili per l'anno 2004, con la tolleranza prevista, nel senso che i ricavi o compensi contabilizzati possono essere aumentati soltanto del 10% per raggiungere l'importo minimo da esporre in dichiarazione.

6. Vantaggi fiscali

6.1. Determinazione agevolata delle imposte

Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il 2003 e 2004 che eccede il reddito del 2001 (reddito dichiarato per il 2001, eventualmente aumentato a seguito: a) di adeguamento dei ricavi o compensi dichiarati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri; b) accertamenti definitivi; c) integrazioni e definizioni agevolate), l'imposta è determinata separatamente applicando:

- l'aliquota del 23%
- l'aliquota del 33% per i contribuenti con un reddito d'impresa o di lavoro autonomo 2001 superiore a 100.000 euro;
- l'aliquota del 33% per i soggetti IRPEG, IRES dal 2004 (comma 7).

Con l'applicazione di tali minori aliquote il legislatore ha inteso anticipare quelle previste dalla riforma del sistema fiscale statale.

Si sottolinea che il beneficio della minore aliquota riguarda non solo i redditi minimi concordati ma anche la eventuale eccedenza. In altri termini, se un contri-

buente ha avuto un reddito nel 2001 pari a 100, relativamente al 2003 la minore aliquota sarà applicabile non solo sul maggior reddito minimo pari a 7 ma anche sull'eventuale eccedenza dichiarata rispetto a 7. Se il contribuente dichiara per il 2003 un reddito di 120, la minore aliquota si applica su 20. Discorso analogo vale per il 2004.

Pertanto, per la generalità dei contribuenti interessati, l'adesione al concordato preventivo comporterà i seguenti oneri:

anno 2003

imposte sui redditi: reddito pari a quello del 2001 (dichiarato con correzioni), aliquote ordinarie
 reddito eccedente, aliquote 23% o 33%;

anno 2004

imposte sui redditi: reddito pari a quello del 2001 (dichiarato con correzioni), aliquote ordinarie
 reddito eccedente, aliquote 23% o 33%.

Nel caso di contribuenti titolari sia di redditi di impresa che di redditi di lavoro autonomo, che si siano avvalsi del concordato preventivo per entrambe le attività, si ritiene che la minore aliquota del 23% spetti fino al limite dei 100.000 euro una sola volta, considerando congiuntamente i redditi derivanti dalle due attività.

Rimane da chiarire con quale criterio misurare l'aliquota nel caso delle società di persone. Il regime di trasparenza fiscale proprio di questi soggetti indurrebbe a misurare l'aliquota separatamente con riferimento al reddito di partecipazione acquisito dai singoli soci. Ne deriverebbe che il reddito concordato dalla società e imputato pro-quota al singolo socio dovrebbe essere assoggettato all'aliquota del 23% fino al limite dei 100.000 euro.

Non sono previsti benefici ai fini IRAP né ai fini IVA.

Per quanto riguarda l'IVA, è stato chiarito che all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi dichiarati si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra:

- l'imposta relativa alle operazioni imponibili (tenendo conto della esistenza di operazioni soggette a regimi speciali), diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
- e il volume d'affari dichiarato (tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero a regimi speciali) (comma 7-*bis*).

6.2. Esonero dagli obblighi di documentazione

Per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione¹⁴, sono sospesi gli obblighi tributari:

- di emissione dello scontrino fiscale
- di emissione della ricevuta fiscale (commi 3 e 13)¹⁵.

La norma non prevede un termine finale. Tuttavia la sospensione sembra non possa andare oltre l'anno 2004, come pare desumersi dal tenore dell'art. 33, comma 9, lett. c).

Tali obblighi rimangono invece confermati qualora sia il cliente a richiedere la documentazione fiscale (e pertanto strumenti quali i registratori di cassa e i bollettari di ricevute dovranno essere mantenuti).

La sospensione dell'obbligo di documentazione di cui si è detto è accompagnata dalla abrogazione delle sanzioni previste a carico del destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale¹⁶ (comma 10).

Per *i contribuenti che non aderiscano al concordato*, restano fermi gli obblighi di documentazione oggi previsti (e in particolare quello di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale). Anzi le sanzioni per eventuali omissioni sono rafforzate.

Nei confronti di questi contribuenti, qualora siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso del quinquennio, il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività¹⁷ per un periodo da quindici giorni a due mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo¹⁸ (comma 11).

La sanzione così introdotta non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Non rilevano ai fini sanzionatori le violazioni constatate prima del 2 ottobre 2003 (comma 11).

6.3. Adempimenti IVA

Per i contribuenti che abbiano aderito al concordato preventivo, resta ferma la determinazione dell'IVA periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto del-

¹⁴ Si ricorda che la comunicazione di adesione va data entro il 16 marzo 2004.

¹⁵ E' stata eliminata la sospensione dell'obbligo di emissione della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, già prevista dall'art. 33, comma 9, del D.L. n. 269.

¹⁶ Cfr. art. 11, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

¹⁷ La sospensione è quella prevista dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

¹⁸ In deroga all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

l'imposta relativa alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi effettuate (comma 13).

Tutti i contribuenti IVA (abbiano aderito o meno al concordato preventivo) saranno tenuti alla separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA. Le modalità relative dovranno essere definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale IVA (comma 13, ultimo periodo).

7. Vantaggi previdenziali

Per entrambi i due periodi d'imposta 2003 e 2004, è data la facoltà di non versare i contributi previdenziali sulla parte di reddito dichiarato eccedente gli importi minimi di reddito da dichiarare sulla base del concordato preventivo.

Il contribuente che vi abbia interesse può versare comunque i predetti contributi. In questo caso i contributi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale (comma 7, ultimo periodo).

8. Vantaggi in relazione ai poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria

Per i periodi d'imposta soggetti a concordato fiscale preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo continuano ad essere oggetto di accertamento (anche parziale, ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973) ai fini fiscali e contributivi, secondo le ordinarie regole (sono quindi utilizzabili anche gli accertamenti bancari), ma con alcune importanti limitazioni: sono esclusi gli accertamenti induttivi ed è stabilita la preclusione dell'accertamento nei casi in cui il maggior reddito accertabile non superi il 50% del reddito dichiarato.

Per gli stessi periodi d'imposta rimane fermo l'accertamento degli adempimenti IVA, con la sola esclusione degli accertamenti induttivi.

8.1. Esclusione degli accertamenti induttivi

Circa il primo aspetto, nei confronti dei contribuenti che si siano avvalsi del concordato preventivo, l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di avvalersi delle seguenti disposizioni (comma 8):

- possibilità di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste

siano gravi, precise e concordanti (art. 39, primo comma, lett. *d*), secondo periodo, D.P.R. n. 600 del 1973);

- possibilità di determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui sopra:
 - quando il reddito d'impresa non è stato indicato in dichiarazione (art. 39, secondo comma, lett. *a*), D.P.R. n. 600 del 1973);
 - quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse (art. 39, secondo comma, lett. *d*), D.P.R. n. 600 del 1973);
 - quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti degli uffici, a fornire notizie, dati e documenti (art. 39, secondo comma, lett. *d-bis*), D.P.R. n. 600 del 1973)¹⁹;

Analoghe limitazioni agli ordinari poteri di accertamento degli uffici valgono ai fini IVA²⁰. L'Amministrazione finanziaria non potrà avvalersi in particolare delle seguenti disposizioni:

- possibilità di desumere le omissioni e le false indicazioni indirettamente dalle risultanze delle scritture contabili e dagli altri dati e notizie raccolti, anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633 del 1972);
- possibilità di procedere ad accertamento induttivo quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente (art. 55, secondo comma, n. 3, D.P.R. n. 633 del 1972).

8.2. Limite quantitativo all'accertamento

Per i medesimi periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo (di regola, anni 2003 e 2004), relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato. In altri termini, è previsto un impedimento all'attività di accertamento nei casi in cui il maggior reddito accertabile sia inferiore alla misura stabilita, con ciò escludendosi ogni beneficio se il reddito accertabile superasse la stessa misura.

¹⁹ Inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, nn. 3 e 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero ai sensi dell'art. 51, secondo comma, nn. 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.

²⁰ Pare resti ferma la disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto prevista dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, non compresa nell'elenco delle disposizioni disapplicabili.

Per fare un esempio, se il contribuente che abbia aderito al concordato ha dichiarato per il 2003 un reddito pari a 100, l'ufficio può emettere avviso di accertamento soltanto se possa accertare un reddito pari ad almeno 151. In tal caso, se l'accertamento dovesse essere definito nella stessa misura di 151, sarebbero dovute per intero le maggiori imposte accertate. Se l'accertamento dovesse essere definito in una misura inferiore a 151 (ad esempio 140), nessuna imposta sarebbe dovuta (nell'esempio, su 40)²¹.

Il limite di cui si è detto riguarda esclusivamente le imposte sul reddito. Ne deriva che lo stesso limite non opera ai fini dell'IRAP e dell'IVA.

9. Decadenza dei benefici

Il contribuente che abbia aderito al concordato fiscale preventivo e che non dovesse rispettare gli obblighi assunti (dichiarazione di ricavi o compensi e redditi nella misura minima sopra specificata; contabilizzazione dei ricavi o compensi dichiarati per il 2004, entro i limiti minimi previsti) (vedi precedente paragrafo 4), deve comunicarlo nella relativa dichiarazione dei redditi (comma 9).

In tal caso si verifica la decadenza dei benefici di cui si è detto (vantaggi fiscali, paragrafo 6; vantaggi previdenziali, paragrafo 7; vantaggi ai fini dell'accertamento, paragrafo 8) e l'ufficio emette accertamento parziale sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dalla norma, che il contribuente si era obbligato a dichiarare. L'accertamento parziale è eseguito ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (comma 9). In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, l'ufficio non emette accertamento parziale e trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione²² (comma 9, lett. *b*).

Quanto detto vale sia per il periodo d'imposta 2003 che per quello 2004. Il tenore della norma induce a ritenere che, ove la inosservanza dell'obbligo di dichiarazione concordato riguardi l'anno 2004, la decadenza dei benefici si estende anche all'anno 2003.

Gli obblighi di documentazione già sospesi (emissione dello scontrino fiscale; emissione della ricevuta fiscale) riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni previste (dichiarazione di ricavi o compensi e di redditi nella misura minima concordata in via preventiva; contabilizzazione dei ricavi o compensi dichiarati per il 2004 in misura inferiore a quella prevista) (comma 9, lett. *c*).

FONDAZIONE LUCA PACIOLI

²¹ Pertanto, la "franchigia" prevista per il concordato preventivo ha un'efficacia diversa da quella prevista nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa", ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

²² Cfr. artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

ALLEGATO

D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003,
modificato con l'art. 2 della legge n. 350/2003

Art. 33 Concordato preventivo²³

1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:
 - a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
 - b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
 - c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
 - a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 **almeno del 8 per cento**, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
 - b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando ***i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento***, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con ***un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.***

²³ Le modificazioni apportate dall'art. 2, comma 10, della legge n. 350/2003 sono evidenziate in grassetto.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto **dai commi 4 e 5** si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota è, invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000,00 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.

8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:

- a) **al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;**
- b) **all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;**
- c) **all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.**

8-bis. *Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.*

9. Il contribuente che **non soddisfa le condizioni** di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:

- a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
- b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- c) **gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4.**

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. *La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*

12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

- a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;
- b) hanno dichiarato ricavi o compensi di **importo superiore a 5.164.569,00 euro** nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) **si sono avvalsi dei regimi forfettari** di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
- d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate. ***Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.***

14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico. ***Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.***

15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.